

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DI PRIVATI CITTADINI DISPONIBILI AD ASSUMERE A TITOLO VOLONTARIO LA TUTELA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NELLA REGIONE TOSCANA (ex art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)

Art. 1

Oggetto

1. È indetta una procedura pubblica per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Toscana, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*).
2. Il presente avviso non ha scadenza predeterminata e resta aperto per la presentazione delle domande fino alla pubblicazione sul sito web del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana di avviso di cessazione di validità.

Art. 2

Definizioni

1. Per “minore straniero non accompagnato” (MSNA) si intende, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 *“il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*.
2. Per “Tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità.

Art. 3

Funzioni del Tutore volontario

1. Il Tutore volontario deve decidere in maniera imparziale, operando sempre nel superiore interesse della persona di minore età e rispettando il suo diritto a essere ascoltata e adeguatamente informata.
2. Il Tutore volontario deve avere disponibilità di tempo e adeguate capacità per garantire il pieno e migliore svolgimento della sua funzione; in particolare il Tutore volontario:
 - a. svolge il compito di rappresentanza legale assegnato ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale;
 - b. persegue il riconoscimento dei diritti della persona di minore età senza alcuna discriminazione;
 - c. vigila sui percorsi di educazione e integrazione della persona di minore età, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
 - d. vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione della persona di minore età;
 - e. promuove il benessere psicofisico della persona di minore età;
 - f. amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

Art.4

Requisiti per la presentazione della domanda

1. L'aspirante Tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dall'ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Toscana, eventualmente anche tramite colloqui tesi a valutarne le motivazioni;
- b) residenza e domicilio stabile nella Regione Toscana;
- c) compimento del venticinquesimo anno di età;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 del Codice civile (*Incapacità all'ufficio tutelare*) ed in particolare:
 - avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non essere stato rimosso da altra tutela;
 - non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con persone di minore età.

2. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Il Garante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

3. Il candidato è invitato inoltre a dichiarare se si trova in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

4. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l'Ufficio non riterrà validamente presentata la domanda di presentazione dichiarandone l'irricevibilità.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva attraverso apposita domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e pubblicato sul sito istituzionale del Garante <http://www.consiglio.regione.toscana.it/garanteinfanzia/> a cui deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione per irricevibilità della domanda stessa.

2. La domanda deve essere inviata con una delle seguenti modalità:
 - tramite posta elettronica all'indirizzo garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - tramite posta raccomandata all'indirizzo Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, Palazzo Bastogi, via Cavour n. 18, 50129 Firenze;
 - tramite consegna a mano presso l'ufficio Archivio-Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, Palazzo del Pegaso, via Cavour, 4 Firenze.
3. Nell'oggetto deve essere indicata la seguente dicitura: "Domanda di selezione come Tutore volontario MSNA per la Regione Toscana".
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di irricevibilità della domanda;
 - curriculum vitae sottoscritto.

Art. 6

Verifica della domanda

1. L'Ufficio della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza provvederà a verificare la completezza delle domande presentate e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
2. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio della Garante ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
3. Sarà invece immediatamente esclusa dalla procedura selettiva la domanda a cui non sia allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in quanto irricevibile.
4. L'esito finale della verifica della domanda sarà comunicato per scritto ai candidati.
5. Terminata la verifica delle domande i candidati non esclusi possono essere invitati a svolgere un colloquio diretto con il Garante teso a valutare le attitudini e le capacità personali rispetto alla funzione da svolgere, oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.

Art. 7

Candidati ammessi alla selezione

1. Saranno ammessi alla procedura di selezione, i candidati che abbiano soddisfatto i requisiti richiesti, abbiano presentato domande ricevibili, abbiano provveduto nei tempi assegnati ad integrare le domande incomplete e siano risultati idonei all'esito dell'eventuale colloquio preselettivo disposto.

Art. 8

Corso di formazione

1. Il candidato che soddisfi i requisiti del presente avviso e che abbia superato le precedenti fasi viene ammesso alla formazione che avverrà secondo le modalità previste dalle Linee Guida redatte da AGIA (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza).
2. Al fine di garantire che il Tutore sia adeguatamente formato ed abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, sarà fornita una formazione mirata e multidisciplinare.
3. Il corso di formazione verrà attivato periodicamente al raggiungimento del numero minimo di 25 candidati ammessi e, tendenzialmente, non potrà superare il numero massimo di 50 partecipanti.

4. Ove nell'anno solare non si raggiunga il numero minimo di 25 candidati ammessi, il Garante si riserva di valutare l'opportunità di attivare, comunque, il corso di formazione.
5. Il corso di formazione sarà strutturato su tre moduli di 8/10 ore ciascuno, in orari e con periodicità che ne facilitino la frequenza, prevedendo anche modalità e-learning.
6. La partecipazione al corso dei candidati ammessi è obbligatoria e gratuita.
7. La data, la durata, le modalità di svolgimento e l'oggetto del corso saranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.
8. A conclusione del corso, ciascun candidato dovrà sostenere un test di valutazione finale per verificare l'acquisizione delle necessarie competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Tutori volontari.
9. Sono ammessi alla prova finale i candidati che abbiano garantito una presenza al corso non inferiore al 70 per cento delle ore di formazione previste. L'esito della prova e della conseguente selezione finale è notificato ai candidati.
10. Dopo la formazione di base potranno essere predisposti periodicamente ulteriori incontri formativi e/o di approfondimento tematico per facilitare un aggiornamento continuo ed un confronto esperienziale.
11. Il Garante potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una Regione o Provincia Autonoma diversa purché con residenza e domicilio stabile nella Regione Toscana.

Art. 9

Iscrizione all'elenco dei Tutori volontari

1. I candidati che abbiano positivamente superato la selezione finale devono confermare con apposita comunicazione scritta la propria disponibilità ad essere iscritti all'elenco dei Tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente.
2. Il Garante provvede a comunicare i nominativi dei candidati selezionati e formati che hanno confermato la disponibilità allo svolgimento della tutela al Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente, per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 10

Gratuità della funzione di Tutore volontario

1. La nomina a tutore volontario non dà diritto ad alcun compenso né rimborso salvo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2022 (*Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati*).

Art. 11

Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato, trovando il proprio fondamento normativo nell'Art.11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*).

2. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour, n. 2 – 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente avviso dalla data della sua pubblicazione sostituisce integralmente a tutti gli effetti il precedente avviso adottato con Decreto Dirigenziale del 12 novembre 2020, n. 692.
2. Del presente avviso e del modello di domanda sarà data diffusione e pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sulle pagine web del sito del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana e sul BURT. La diffusione dell'informazione avverrà su base territoriale anche con gli organi di stampa, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con gli Enti Locali e gli Assessorati competenti, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una conoscenza diffusa.

Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Guerrini)